

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio Area Welfare di Comunità	salute@certregione.fvg.it areawelfare@regione.fvg.it I-33057 Palmanova Borgo Aquileia 2/A

Rendicontazione FAP

Febbraio 2026

Estratto della Circolare nuovo regolamento FAP di cui al DPR n. 214/Pres. del 22 dicembre 2023 (Prot. N. 0055286 / P / GEN dd. 26/01/2024) relativo al capitolo numero 4 "Rendicontazione", aggiornato secondo le disposizioni introdotte dal regolamento di modifica di cui al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2025, n. 142.

4. RENDICONTAZIONE

4.1. *Principi sintetici che guidano le attività di rendicontazione*

Questa sezione intende fornire alcuni orientamenti che possano dare indicazioni riguardanti le attività di rendicontazione, rivolte sia agli operatori coinvolti nella presa in carico e nella gestione anche amministrativa del Fondo Autonomia Possibile, che ai familiari o alle stesse persone non autosufficienti o con disabilità che beneficiano o si avvicinano al FAP.

Le indicazioni relative alla rendicontazione degli interventi relativi al FAP all'interno del Regolamento sono disciplinate dall'art. 4, in particolare dai commi 7-9. La verifica dell'appropriatezza delle azioni inserite nei progetti e quindi delle relative spese andrebbe predefinita in UVM, in conformità al comma 7, in modo da evitare successivi contenziosi. Si pone cura nel precisare, come si evince nel testo regolamentare, che le attività di rendicontazione fanno parte e derivano dalle attività legate alla predisposizione, all'aggiornamento e al monitoraggio del progetto personalizzato. In altre parole, la rendicontazione costituisce un aspetto delle attività di monitoraggio del progetto e in larga parte ne dipende. Diversamente, qualora le attività di controllo si riducessero a una mera verifica formale delle spese, si comprometterebbe la personalizzazione, l'accuratezza e la presa in carico in generale, con possibili influssi negativi anche sulla professionalità degli operatori, che si ridurrebbero a meri controllori di pratiche amministrative. Le attività di rendicontazione, pertanto, se da un lato sono necessarie per la verifica dell'appropriatezza di utilizzo delle risorse destinate al progetto, dall'altro vanno eseguite secondo lo spirito e gli intendimenti che permeano l'intera disciplina del FAP, che sono volti in primo luogo a favorire l'utenza anche in merito alla certezza e cadenza periodica degli aiuti pubblici.

Come spesso emerso all'interno dei tavoli di confronto con gli operatori e i loro responsabili, dei report periodici, ma anche da parte dei beneficiari stessi, sono presenti all'interno della disciplina del FAP elementi di discrezionalità che generano "disorientamento". Tra questi elementi spicca il tema della rendicontazione delle spese per i progetti personalizzati. Secondo molti, tale indeterminatezza provoca difficoltà nel valutare nei singoli progetti quali attività siano dimostrabili, e quindi, quali azioni siano ammissibili. La percezione di una tale discrezionalità rischia di trovare soluzione in un'eccessiva rigidità, concentrando tutta l'attenzione su cosa sia possibile ammettere a rendiconto e cosa no. Per ridurre al minimo i possibili disagi, le presenti indicazioni tentano di dare una risposta, tenuto conto dell'impossibilità di rappresentare tutte le possibili casistiche.

La sezione non presenta pertanto un elenco chiuso di attività ritenute ammissibili e che possono essere presentate a rendiconto dei progetti. Un elenco rigido viene visto infatti come un fattore limitante le possibilità reali di costruzione di un progetto personalizzato realmente adattato alle necessità e aspirazioni delle persone prese in carico, viste le infinite variabili, per cui si ritiene di illustrare, tramite un'elencazione esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie, che sono il risultato dello sforzo di fornire una trattazione organica e coerente, che è frutto di quanto discusso e sviluppato nel corso del tempo nel rapporto con famiglie e operatori, che comprende il contenuto delle circolari, i contributi forniti dai vari report di monitoraggio eseguiti negli anni, nonché le molteplici risposte a richieste di parere espresse sia dagli addetti ai lavori che dalle singole persone.

Come detto, non vi è dubbio che le spese individuate in questa sezione ai fini della rendicontazione non risulteranno completamente esaustive di tutte le situazioni che potranno presentarsi a livello locale nella concreta attuazione della misura, pertanto sarà compito dei territori:

- valutare di volta in volta l'ammissibilità di spese che, seppur non riconducibili immediatamente a quelle elencate, abbiano un'analogia con le stesse e soprattutto una coerenza con le finalità dei progetti;
- interessare la scrivente Direzione in merito alla necessità di apportare motivati correttivi ai contenuti della presente.

4.2. Spese rendicontabili

L'art. 4, co. 8 del regolamento indica un elenco delle spese ammesse, che riportiamo in grassetto per comodità di consultazione, integrando la descrizione con alcune precisazioni ed alcuni esempi:

1) **spese relative ad attività di assistenza familiare per stipendi e relativi oneri previdenziali e accessori, regolarmente quietanzate;**

Sono comprese le spese relative ad attività di assistenza familiare/personale per stipendi e relativi oneri previdenziali e accessori, regolarmente quietanzate. Per quanto concerne la quietanza, vi deve essere evidenza, tramite pezze giustificative, del fatto che la spesa è stata sostenuta. Tra le "spese ammissibili vi sono anche le cosiddette spese accessorie", in quanto complementari alla gestione del personale di assistenza, come individuato nel progetto assistenziale personalizzato elaborato dall'UVM di concerto con l'assistito e/o la sua famiglia, mentre vanno escluse quelle di mera attività di cura della casa a meno che questa non sia complementare all'assistenza alla persona. In linea generale possono esservi:

- a. buste paga;
- b. evidenza di bonifici;
- c. bollettini MAV;
- d. fatture emesse da soggetti del Terzo settore o ONLUS per le attività proprie di assistenza alla persona;
- e. fatture emesse da agenzie che svolgono, tra l'altro, attività di assistenza alla persona (comprese agenzie estere);
- f. spese a ristoro di attività svolte da patronati, commercialisti e/o società che sostengono il cittadino nella elaborazione di buste paga e/o pratiche inerenti alla gestione di un assistente familiare;
- g. acquisto di voucher relativi ad attività di assistenza alla persona; al riguardo, si raccomanda di richiamare l'attenzione degli interessati sulla natura di lavoro occasionale insita nei voucher, pertanto, fatte salve le sostituzioni temporanee per ferie, malattie, ecc., è esclusa questa possibilità per la rendicontazione di un progetto CAF;
- h. ogni altra tipologia di analoga documentazione attestante la spesa sostenuta per l'assistente familiare/personale.

2) **spese per attività di trasporto o accompagnamento:**

Riguardano spese varie per attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi progettuali o, in ogni caso, coerenti con gli obiettivi medesimi. A titolo esemplificativo si citano:

- a. Spese di trasporto relative ad abbonamenti, ticket, biglietti del treno o dell'autobus, forniti da enti o ditte che gestiscono servizi di trasporto dedicato alla generalità della popolazione oppure da soggetti specializzati al trasporto di persone non autosufficienti o con disabilità;
- b. Spese sostenute per utilizzo di mezzi privati, come ad esempio rimborsi chilometrici e/o carburante - possono essere accettate solo spese strettamente connesse con le attività preventivamente esplicitate nel progetto e giudicate dall'UVM come indispensabili per la realizzazione degli obiettivi, limitatamente alle aree di attività inerenti allo studio, formazione e lavoro, nonché per trasporti verso strutture sanitarie per esigenze specificamente documentate;
- c. spese correlate al trasporto, compreso l'accompagnamento all'interno dei mezzi, qualora venga sostenuto un costo;

Per quanto riguarda le possibili destinazioni del trasporto, a condizione che lo stesso non sia già previsto a carico del servizio pubblico al fine di evitare una doppia agevolazione, e ferma restando la coerenza con quanto definito nel progetto, possono essere comprese ad esempio:

- a. Trasporto verso sedi lavorative, di inserimento lavorativo, fattorie sociali, verso istituti scolastici, centri sportivi, palestre, centri ludici, luoghi di svago, teatro, centri commerciali, ecc.;
- b. Trasporto verso strutture per periodi di soggiorno coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto;
- c. Trasporto verso strutture sanitarie per controlli periodici, ambulatori, distretti sanitari, centri di fisioterapia o presidi ospedalieri.

3) spese per il sostegno dei percorsi socioeducativi;

- a. Attività di stampo socioeducativo e socioassistenziale da parte di educatori professionali, previa valutazione di merito fatta a livello locale;
- b. attività di “assistenti alla persona che operano nel campo della riabilitazione” intesa in senso lato, quindi vista come un insieme di attività “abilitative”, di recupero/miglioramento delle abilità sociali e relazionali, sempre che esse non siano state sostenute a ristoro di prestazioni effettuate da professionisti sanitari (vedere sezione relativa alle spese non ammissibili);
- c. spese facenti capo ad associazioni che forniscono servizi abilitativi di stampo socioeducativo, sempre che tali associazioni definiscano il proprio campo di attività specificando le professionalità coinvolte e le modalità di attuazione dei servizi stessi che devono essere coerenti con il progetto personalizzato.

4) altre spese di natura socioassistenziale coerenti con gli obiettivi progettuali.

Alcuni esempi che possono essere presi a riferimento e a cui ricondurre spese analoghe e coerenti a livello progettuale possono essere:

- spese per piccole riparazioni o tinteggiatura ordinaria (in caso di progetti sull’asse dell’abitare);
- Spese per il conseguimento di titoli, abilitazioni e certificazioni (es. patente, per le aree di lavoro o socialità).

Un altro esempio, in forza delle novità introdotte dalla LR 16/2022 e, in particolare, dall’art. 6 (Abitare e vita indipendente): in considerazione dei nuovi orientamenti nel frattempo emersi, anche in relazione a interventi con finalità simili, si ritiene che le spese di canone di locazione e utenze possano essere considerate tra quelle rendicontabili, laddove esse non siano già calmierate da altra agevolazione da parte del servizio pubblico.

Già nella circolare sulle spese rendicontabili n. 10031/2015 si prevedeva che i territori hanno il compito di valutare di volta in volta l’ammissibilità di spese che, seppur non riconducibili immediatamente a quelle già predefinite, abbiano un’analogia con le stesse e soprattutto una coerenza con le finalità dei progetti. Inoltre, sia nelle discipline del “Dopo di noi”, nonché di abitare inclusivo (DGR 1625/2019), che prevedono percorsi specifici di abitare in autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare, è consentito utilizzare le risorse per spese di locazione.

Alla luce di quanto detto si ritiene pertanto che, limitatamente ai progetti che prevedono l’abitare in autonomia e l’emancipazione dal nucleo familiare, al fine di rendere possibili sul piano economico gli obiettivi definiti nel progetto, che devono essere chiari e condivisi, possano essere utilizzate le risorse progettuali anche a supporto del pagamento del canone di locazione e delle utenze.

5) spese per acquisto di beni mobili o strumentali, dei quali si attesti la sinergia e la coerenza con i relativi progetti, limitatamente ai progetti di cui agli articoli 7 e 10, fino a un massimo di 5.000 euro annui.

Per una disamina delle spese ammissibili per questa tipologia è assolutamente necessario tenere conto di quanto definito nei progetti personalizzati, in quanto le spese devono trovare una corrispondenza diretta con le aree d’intervento previste (es. abitare, formazione, socialità, ecc.), come già esemplificato nel commento al comma 9 dell’articolo 10.

Le spese vanno pertanto valutate caso per caso a seconda dell'area d'intervento, tenendo conto che la stessa spesa potrebbe non essere ammessa per un'area d'intervento diversa – a titolo meramente esemplificativo, con riferimento all'area dell'abitare, possono essere ammesse spese per mobilio, elettrodomestici, biancheria e accessori per la casa, strumentazioni tecnologiche legate alla domotica non fornite dal SSN, ecc.

4.3. Spese non ammissibili

In linea generale non sono ammissibili a rendicontazione tutte quelle spese non coerenti con le azioni e gli obiettivi progettuali. Non sono inoltre ammissibili:

- 1) Le prestazioni e **attività sanitarie** e gli ausili (cfr. art. 4 c. 8 Regolamento), quali ad esempio prestazioni fornite da psicologi, psicoterapeuti, fisioterapisti, infermieri, ecc. Il FAP è un finanziamento di connotazione prettamente sociale e dedicato pertanto ad attività riconducibili a questa fattispecie.
- 2) le spese relative **all'acquisto o alla manutenzione straordinaria di immobili**: il FAP risulta essere un finanziamento relativo alla "spesa corrente" pertanto incompatibile con attività relative a forme di "investimento" inerenti all'acquisto di beni materiali, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento in relazione ai beni mobili e strumentali;
- 3) **pagamenti diretti di attività di varia natura** - qualora il progetto individuale preveda attività esterne (anche di comprovata valenza terapeutica) di vario genere, complementari al sostegno agli aspetti domiciliari e all'autonomia, si ritiene che siano rendicontabili, ad esempio, le spese relative all'accompagnamento e al trasporto, ma non i costi diretti dell'attività; se così fosse gli assistiti potrebbero presentare rendiconti riferiti ad esempio al conto della pizzeria o all'ingresso al cinema, entrambe attività previste in molti progetti di socializzazione ed emancipazione;
- 4) le spese relative alla **compartecipazione** di altri servizi pubblici quali ad esempio servizi semiresidenziali o centri diurni. La disciplina relativa alla compartecipazione è tesa ad equilibrare la spesa che va a imputarsi sul sistema pubblico rispetto a quella ricadente sulle famiglie; andare a coprire quest'ultima con un ulteriore contributo pubblico vanificherebbe tutta la pianificazione e programmazione dei servizi.

4.4. Entità della rendicontazione e rideterminazione/decadenza del contributo

Di seguito uno specchietto riepilogativo in relazione alle varie misure. Si sottolinea che per alcune misure la rendicontazione è prevista non su tutto l'importo concesso ma su una percentuale inferiore, mentre non è prevista per l'articolo 9, per il quale assume ancora più importanza l'azione di controllo e monitoraggio nel merito del progetto.

Acronimo misura	Misura	Entità rendicontazione	Riferimenti regolamentari
APA	Assegno per l'autonomia	50 %	art. 5, co. 7
CAF	Contributo per l'aiuto familiare	100%	art. 6, co. 10
SVI	Sostegno alla vita indipendente	75%	art. 7, co. 2
SPM	Sostegno ai progetti dedicati ai minori	50%	art. 8, co. 2
AGD	Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità	50 %	art. 9, co. 7
SM / DP	Sostegno ai progetti in favore di persone con problemi di salute mentale e/o di dipendenza patologica	100%*	* vedi indicazioni art. 10, co. 9

Il comma 9 dell'art. 4 del Regolamento disciplina le situazioni relative ai casi di rendicontazione insufficiente; al riguardo si rappresentano alcuni esempi che, pur non essendo esaustivi, rappresentano delle fattispecie-tipo alle quali poter ricondurre anche situazioni analoghe qui non menzionate:

- a) rifiuto a rendicontare accertato come doloso: avviso bonario effettuato in via formale – la mancata risposta entro 15 giorni comporta la decadenza immediata e la restituzione delle somme indebitamente percepite;
- b) ritardo immotivato nella rendicontazione superiore a 15 giorni dalla richiesta o da quanto stabilito nel progetto: sospensione pro quota per ulteriori 30 giorni, quindi decadenza;
- c) rendicontazione insufficiente: si applicano le disposizioni di cui al comma 9 (riduzione in misura proporzionale, anche in deroga ai limiti minimi tabellari);
- d) rendicontazione inappropriata:
 - a. per presenza di spese non ammesse: queste si detraggono dall'insieme del rendiconto e, nel caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 9;
 - b. per esibizione di documentazione impropria e non sostituita dalle pezze probanti entro 15 giorni: se parziale, rideterminazione come al punto precedente; se riguardante tutta la documentazione prodotta, avviso bonario, quindi decadenza;
- e) alterazione o contraffazione della documentazione: se accertate, decadenza immediata e restituzione delle somme indebitamente percepite.

Tutte le fattispecie esemplificate costituiscono una indicazione di carattere generale, che deve essere valutata caso per caso, tenendo conto di eventuali situazioni indipendenti dalla volontà della persona o di chi ne fa le veci.

Un esempio di rideterminazione in caso di rendicontazione insufficiente, valido per tutte le fattispecie:

Prendendo ad esempio la rendicontazione di almeno 50% prevista per gli importi APA, si sottolinea che per “rendicontare almeno il 50%” non s’intende che i singoli territori possono autonomamente stabilire la percentuale di rendicontazione nel rispetto del limite minimo del 50% ma che, per percepire interamente il contributo, è sufficiente che il beneficiario dimostri di averne utilizzato almeno la metà. Qualora il beneficiario dimostri l'utilizzo di una percentuale inferiore, l'importo viene decurtato proporzionalmente, preferibilmente in sede di conguaglio finale dell'annualità.

Di seguito riportiamo alcuni esempi riferiti a due utenti titolari entrambi di un APA di 5.700 euro:

- un utente ne rendiconta il 40% anziché il 50, cioè l'80% di quanto avrebbe dovuto; di conseguenza, l'importo effettivamente spettante sarà anch'esso pari all'80% dell'assegno attribuito e quindi di 4.560 euro (80% di 5.700);
- l'altro utente ne rendiconta il 31% anziché il 50, cioè il 62% di quanto avrebbe dovuto; in questo caso l'importo effettivamente spettante sarà pari al 62% e quindi di 3.534 euro (62% di 5.700).

Si evidenzia pertanto che, come si evince dagli esempi, in questi casi il contributo può anche essere inferiore al minimo tabellare.

Sembra superfluo dire che, laddove il regolamento preveda che si debba rendicontare, chi non rendiconta nulla non ha diritto a percepire alcun contributo.

4.5. Cadenze della rendicontazione ed erogazione del contributo

Il comma 7 dell'articolo 13 stabilisce cadenze di erogazione uniformi sul territorio regionale, mensili o bimestrali. Le stesse cadenze sono spesso strettamente correlate con quelle relative alla rendicontazione. Con riguardo a quest'ultima, ferma restando la facoltà dei servizi territoriali di disciplinare secondo le proprie esigenze le relative

cadenze (sempre che le stesse non siano in contrasto con quanto previsto nel regolamento), che vanno sempre esplicitate all'utente o a chi ne fa le veci in sede di condivisione del progetto, si suggerisce:

- di prendere a riferimento un arco di tempo convenzionale di dodici mesi a partire dalla concessione, in relazione al quale acquisire via via le rendicontazioni, operando gli eventuali conguagli in occasione dell'ultima erogazione del periodo. Nel caso eccezionale in cui fosse necessario considerare periodi di durata inferiore ai dodici mesi, si procederà attraverso le opportune riparametrazioni;
- di erogare i benefici nel rispetto delle predette cadenze, con l'avvertenza, nel caso già non avvenga nel periodo, di erogare l'ultima tranche in via posticipata, anche e soprattutto al fine di consentire i conguagli di cui al punto precedente, conseguenti a rendicontazioni complessivamente inferiori al minimo richiesto.

Per esemplificare: un progetto decorre a partire da maggio 2023 e la sua naturale scadenza arriva a fine aprile 2024. Ogni mese viene erogato in via anticipata il contributo; contemporaneamente ogni 3 mesi viene raccolta la documentazione di rendicontazione - l'ultimo mese si ritarda di un mese l'erogazione per permettere le attività di controllo dell'ultimo trimestre e gli eventuali conguagli necessari a seguito dell'eventualità di una rideterminazione.